



COMUNE DI BOLOGNA



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP17-2026

In esecuzione della Determinazione di Acer Bologna PG 19272 del 31/07/2026 si provvede alla emanazione del presente avviso pubblico, contenente i requisiti di partecipazione aggiornati, per la formazione della sedicesima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP16-2025, in attuazione del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna O.d.G. nr. 3 del 21.01.2013, P.G. 269923/2012, successive modifiche e integrazioni, e consolidato, nel testo ed allegati 1, 2 e 3, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 299 PG 271158/2015 del 19/10/2015 e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 PG 54768/2016 del 11/04/2016, la delibera di Giunta Comunale PG 68757/2017 del 28/2/2017 con cui è stata approvata e dichiarata immediatamente esecutiva la sostituzione degli allegati 1-1A-2 e s.m.i, la delibera di Giunta Comunale Progr. n. 190 PG n. 261700/2017 del 25/07/2017 – entrata in vigore il 7/08/2017 per la sostituzione allegato 2, la delibera di Giunta Comunale PG n. 305720/2018 del 24/07/2018 – entrata in vigore il 11/08/2018 per la sostituzione di alcuni allegati e in ultimo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 PG 514749/2019 del 18/11/2019 di modifica del regolamento e degli allegati 1 1a 2 e 3, la delibera di Consiglio Comunale Pg n. 249688/2020 del 22/06/2020, in vigore dal 25/06/2020 di sostituzione del testo e allegato 3 totalmente consolidati, la delibera di Giunta Comunale Pg. n. 427959/2022 del 12/07/2022, in vigore dal 12/07/2022 di sostituzione degli allegati 1, 2 e 3, la delibera di Giunta Comunale Pg. N. 642992/2024 del 24/09/2024 di modifica degli allegati ai Regolamenti di assegnazione gestione e modalità d'uso degli alloggi di ERP, la delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2024/83 PG.n. 875595/2024 Repertorio n. DC/2024/94 del 9/12/2024 in vigore dal 24/12/2024 testo totalmente consolidato.

1. Requisiti d'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica **previsti dalla vigente normativa regionale.**

I requisiti d'accesso sono disciplinati con Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 15 del 9/06/2015, dalla deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 894 del 24/06/2016 e dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 154 del 6/06/2018.

In particolare possono fare domanda coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato politico e status di protezione sussidiaria);
- 5) essere cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;
- 6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

Il permesso di soggiorno deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda e in tutte le fasi successive compresa la stipulazione del contratto di locazione, dove è richiesto il permesso in corso di validità di tutti i componenti del nucleo, fatti salvi i casi previsti per i cittadini in attesa di rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale, speciale, sussidiaria e assimilati ai sensi dell'art. 4 comma 3 della d.lgs. N. 142/2015.

b) residenza o sede dell'attività lavorativa. E' richiesto il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Bologna;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bologna intendendosi comprovato tale requisito qualora:



COMUNE DI BOLOGNA



- 2.1) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;
- 2.2) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
- 2.3) nel Comune di Bologna è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.
- 3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi di Bologna comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro;

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni anche non continuativi; il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

c) Residenza o attività lavorativa triennale nell'ambito regionale. E' necessario altresì il possesso, in alternativa, per il solo richiedente, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;
- 2) esercizio attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;

d) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, **ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.**

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione Isee presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Non preclude l'assegnazione di un alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulta essere inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- il diritto di proprietà di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 del c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa fra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P., cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

f) situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti in



COMUNE DI BOLOGNA



applicazione del DPCM 159/2013, del successivo Decreto 7 novembre 2014 e del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, delle successive modifiche normative, nei limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente:

- Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 20.217,01;
- Valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore a Euro 41.249,60;

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il superamento anche di uno solo dei 2 limiti comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le domande non corredate di dichiarazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013, del successivo Decreto 7 novembre 2014 e del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, delle successive modifiche normative non saranno ammesse nella graduatoria ERP 17-2026.

2. Condizioni di punteggio.

Le condizioni di punteggio sono stabilite nell'allegato 1 al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La misura delle condizioni di punteggio sono stabilite con Deliberazioni di Giunta comunale Progr. 267 del 10/11/2015, Progr. 59 dell'8/03/2016, Progr. 32 del 28/02/2017, Progr. 174 del 11/07/2017, PG 305720/2018, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 PG 514749/2019 del 18/11/2019 di modifica del regolamento e degli allegati 1 1a 2 e 3 e in ultimo con la delibera di Consiglio Comunale Pg n. 249688/2020 del 22/06/2020, in vigore dal 25/06/2020 di sostituzione del testo e allegato 3 totalmente consolidati, la delibera di Giunta Comunale Pg. n. 427959/2022 del 12/07/2022, in vigore dal 12/07/2022 di sostituzione degli allegati 1, 2 e 3, la delibera di Giunta Comunale Pg. N. 642992/2024 del 24/09/2024 di modifica degli allegati ai Regolamenti di assegnazione gestione e modalità d'uso degli alloggi di ERP, la delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2024/83 PG.n. 875595/2024 Repertorio n. DC/2024/94 del 9/12/2024 in vigore dal 24/12/2024 testo totalmente consolidato.

Si rinvia a tali provvedimenti per la disciplina di dettaglio.

3. Modalità e termine di presentazione domande e integrazioni alle domande valide

La presentazione delle nuove domande e delle eventuali integrazioni alle domande valide nella precedente graduatoria ERP14-2023, a valere per la formazione della graduatoria ERP15-2024, dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi del Codice amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche:

- a) I cittadini possono **inoltrare le domande esclusivamente con modalità online** (senza moduli cartacei) **direttamente attraverso il "Portale servizi on line casa" del Comune di Bologna previo accredito autorizzato gratuito al sistema FedERa alta affidabilità o SPID di livello 2.**
- b) In alternativa, sempre modalità online (senza moduli cartacei), avvalendosi dell'assistenza gratuita di Acer Bologna, prenotando un appuntamento esclusivamente on line, previa registrazione sul sito Acer Bologna <http://www.acerbologna.it/site/home/servizi-on-line.html>;

Le domande e le eventuali integrazioni possono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23.59 di mercoledì 30 dicembre 2026.



COMUNE DI BOLOGNA



Per la presentazione della domanda si deve essere dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in alternativa, di una casella di posta elettronica ordinaria. In assenza di tale condizione resta fermo che il cittadino, per sua esclusiva responsabilità, non potrà avere da Acer Bologna alcuna comunicazione formale dell'esito del procedimento di accesso alla graduatoria e in merito l'Azienda si riserva di effettuare eventuali comunicazioni tramite pec all'Albo Pretorio Comunale ad ogni effetto di Legge conseguente.

4. Graduatoria.

La graduatoria predisposta dall'Ente Gestore Acer Bologna viene approvata in via definitiva ed esecutiva con provvedimento amministrativo. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo e l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti.

Le comunicazioni del cittadino per la presentazione di eventuali integrazioni alla domanda nel termine di ricezione delle domande, per la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi a seguito di esclusione della domanda per inammissibilità o sui punteggi non attribuiti e per la presentazione di eventuali rinunce alla domanda avvengono esclusivamente a mezzo di accesso autorizzato nel Portale servizi on line CASA, del Comune di Bologna, ove il cittadino visualizza anche lo stato del proprio procedimento.

Tutte le comunicazioni di Acer Bologna al cittadino degli atti e dei provvedimenti del procedimento inerente la formazione della graduatoria sono effettuate esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o in alternativa alla casella di posta elettronica ordinaria comunicata ovvero all'Albo Pretorio comunale.

La graduatoria viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune di Bologna e di Acer Bologna nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy, ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue. 2016/679 GDPR e Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento dei dati verrà effettuata nei limiti, per le finalità e con le modalità previste dal presente avviso.

La pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna e la comunicazione personale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o in alternativa alla casella di posta elettronica ordinaria oppure tramite pec all'Albo Pretorio comunale, costituisce formale comunicazione dell'esito del procedimento sulla domanda presentata.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare ogni variazione dell'indirizzo di Posta Elettronica.

Bologna, lì 31 luglio 2026

**Il Funzionario Servizio Gestione Immobiliare
Elisabetta Malaguti**

(il presente documento è firmato digitalmente)